

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1983 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2017****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo a forma di pannello non lavorato, avente una larghezza di circa 125 cm, uno spessore di circa 7,5 cm e una lunghezza di circa 2 000 cm, ottenuto incollando strati di piallaccio di abete, pino o miscele di entrambi i tipi di strati di legno.</p> <p>Gli strati di piallaccio sono posizionati in modo che la direzione delle fibre del legno sia identica in tutti gli strati. Alcuni strati possono anche essere disposti perpendicolarmente. I diversi strati sono incollati fra loro con un adesivo formofenolico con un'operazione di pressatura ad alta temperatura. I bordi e le estremità della superficie sono rivestiti di cera.</p> <p>Gli strati di piallaccio utilizzati per fabbricare l'articolo hanno uno spessore iniziale compreso fra 2,8 e 3,2 mm e una densità di 445 kg/m³ (piallaccio di abete) e di 500 kg/m³ (piallaccio di pino). In seguito al processo di pressatura (a una pressione di 2,8 N/mm²), i singoli strati pressati del prodotto finale hanno uno spessore di circa 2,75 mm e la densità del prodotto finale è di norma compresa fra 540 kg/m³ (piallaccio di abete) e 620 kg/m³ (piallaccio di pino).</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	4412 99 85	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 4412, 4412 99 e 4412 99 85.</p> <p>L'articolo è legno simile stratificato quale definito alla voce 4412 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 4412, terzo paragrafo).</p> <p>La classificazione alla voce 4413 è esclusa in quanto l'articolo non è conforme alla definizione di legno detto «addensato» di cui al capitolo 44, nota 2, poiché la pressatura cui è soggetto ne aumenta la densità solo del 24 %, mentre la superficie dell'articolo resta tenera, come evidenziato da un esame fisico dell'articolo.</p> <p>La classificazione alla voce 4418 è anch'essa esclusa in quanto l'articolo non è identificabile come lavoro di legno per costruzioni, sotto forma di merci assemblate o in quanto elementi riconoscibili non assemblati (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, alla voce 4418, primo paragrafo) Esso è di uso generico e non possiede alcuna caratteristica obiettiva che ne consenta il riconoscimento come lavoro di falegnameria e lavoro di carpenteria per costruzioni.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 4412 99 85 come altro legno simile stratificato.</p>

(*) L'immagine ha scopi puramente informativi.

